

## **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimen  
to e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante  
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori di  
sposizioni attuative

## D.L. COVID - 19. Corona Virus

Scritto da Sandro

Mercoledì 04 Marzo 2020 12:16 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Marzo 2020 12:48

---

del decreto-legge 23 febbraio 2020,  
n.  
6,  
recante  
misure  
urgenti  
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  
epidemiologica  
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  
febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche  
contro il nuovo Coronavirus (2019 -  
nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  
n.  
21  
del  
27  
gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche  
contro il nuovo Coronavirus (2019 -nCoV  
)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  
26  
del  
1°  
febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure  
profilattiche contro la diffusione della  
malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  
n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lo  
mbardia  
e  
con  
il

## D.L. COVID - 19. Corona Virus

Scritto da Sandro

Mercoledì 04 Marzo 2020 12:16 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Marzo 2020 12:48

---

Presidente  
della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21  
febbraio  
2020  
e  
in data 22 febbraio 2020;

Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni  
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia,  
Piemonte  
e  
Veneto,  
in  
data  
23 febbraio 2020, pubblicate nella  
Gazzetta  
Ufficiale  
n.  
47  
del  
25 febbraio 2020;

Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della  
Regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  
febbraio 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato  
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza  
nza di  
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,  
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio  
nazionale  
relativo  
al  
rischio

sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n.

6,

disponendo,

dalla

data

di

efficacia

del

presente provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'unità

territoriale nell'attuazione

dei

programmi

di

profilassi

elaborati

in

sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza

del

Capo

del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28

febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Marche e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, nei comuni indicati nell'allegato 1, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1 da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;

b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado,

nonché  
delle  
istituzioni  
di  
formazione superiore,  
comprese  
le  
Università  
e  
le  
Istituzioni  
di  
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la  
possibilità  
di svolgimento di attività formative a distanza;

e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;

f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito

a  
tali istituti e luoghi;

g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;

h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;

i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;

j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale dispo

o  
adottando particolari  
misure  
di  
cautela  
individuata  
dal  
dipartimento  
di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque  
interne e pubblico locale, anche non di line  
a, c  
on  
esclusione  
del  
trasporto  
di  
beni  
di  
prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali  
deroghe  
previste dai prefetti territorialmente competenti;

l) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano  
servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi  
compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità  
domiciliare ovvero in modalità  
a distanza. Il prefetto, d'intesa con  
le  
autorità  
competenti,  
può individuare specifiche misure finalizzate a  
garantire  
le  
attività necessarie per l'allevamento degli animali e la  
produzione  
di  
beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e  
animali;

## **D.L. COVID - 19. Corona Virus**

Scritto da Sandro

Mercoledì 04 Marzo 2020 12:16 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Marzo 2020 12:48

---

m) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all'allegato 1.

2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni.